L'INFORMATORE AGRARIO
DAL 1945
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

informatoreagrario.it

Primo via libera alla legge sul biologico

La **Commissione agricoltura del Senato** ha approvato, con numerose modifiche, il disegno di legge su «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico». Il testo **passa ora all'esame dell'aula** ma non è ancora stata fissata la data. Il testo **dovrà poi tornare alla Camera** per il via libera definitivo.

Tra le novità normative – fa sapere il sottosegretario all’agricoltura Giuseppe L’Abbate – vi sono:

- l’introduzione di un **marchio per il bio italiano** così da distinguere tutti i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate nel nostro Paese, un modo per garantire la massima trasparenza sull’origine e la filiera dei prodotti e per rendere maggiormente consapevoli i consumatori.
- L’istituzione di un **Tavolo tecnico presso il Ministero** delle politiche agricole che coinvolgerà esperti, ricercatori e rappresentanti del settore della produzione biologica al fine di individuare le criticità del settore e offrire le relative soluzioni.
- Viene rafforzata, poi, la filiera biologica attraverso la **promozione dell’aggregazione tra produttori**.
- È istituito il **Fondo per lo sviluppo della produzione biologica,** al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l’ambiente.
  Per questo (art. 9 comma 5) è istituito un **contributo annuale** per la sicurezza alimentare, **nella misura del 2% del fatturato** realizzato nell’anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma».

© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE